



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93 DEL 21 DICEMBRE 2017

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE IN MATERIA DI VAS, AI SENSI DELLA L.R. 10/2010 E DEL D.LGS. 152/2006" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **21 (ventuno)** del mese di **dicembre** alle ore 18,37 nella sala consiliare del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica, di prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Proceduto, da parte della Presidente Laura Burgassi, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità delle medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

	Pres	Ass		Pres.	Ass
PESCINI Massimiliano Sindaco	X				
BECATTINI Duccio	X		LUMACHI Mariateresa	X	
BORGHI Davide		X	MALACARNE Paola	X	
BURGASSI Laura	X		MALATESTA Maria Rosaria		X
CORNELI Elisa		a.g.	MALQUORI David	X	
FARINA Enrico	X		MATTEINI Sandro	X	
FROSALI Martina	X		PIAZZINI Luna	X	
LANDI Niccolò	X		TRIPODI Beniamino	X	
LASTRUCCI Pamela		a.g.	VOLPE Francesco	X	

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

	Pres	Ass		Pres	Ass
Cavallini Consuelo		X	Molducci Chiara	X	
Ciappi Roberto	X		Viviani Donatella	X	
Masti Elisabetta	X				

Sono stati designati scrutatori i consiglieri: Becattini, Malatesta

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario la dr.ssa Maria D'Alfonso



IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Viviani che spiega come il Comune abbia l'obbligo di nominare un nucleo tecnico per effettuare la valutazione ambientale strategica. Questo servizio viene offerto anche dalla città metropolitana con la quale stasera ci si va a convenzionare. Il servizio è svolto gratuitamente.

Matteini (P.D.) non è stata convocata la commissione perché si riteneva di poterla discutere in consiglio. Anticipa il voto favorevole.

Farina(Gruppo Misto): comunica un voto di astensione.

PREMESSO CHE:

-il D.Lgs 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale" recepisce le direttive comunitarie e disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di impatto ambientale (VIA) nell'ordinamento nazionale, quali procedure sistematiche interne al processo decisionale, a garanzia che gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione dei piani e progetti siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

- la Regione Toscana, in adempimento all'art.35, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo mediante la Legge Regionale n° 10/2010 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

DATO ATTO che con la Legge Regionale n. 10/2012, all'art. 4, così come modificata dalla L.R. N° 6/2012 e dalla L.R. 17/2016, vengono date le seguenti definizioni di "Autorità Competente", "Autorità Procedente" e "Proponente":

- "Autorità Competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;

- "Autorità Procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo";

- "Proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge";

DATO ATTO altresì che, in relazione alla VAS, l'art. 12 "Autorità Competente" della L.R. n° 10/2010, stabilisce:

1. al comma 1 che l'Autorità Competente deve possedere i seguenti requisiti:

- separazione rispetto all'autorità procedente;

- adeguato grado di autonomia;

- competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;



2. al comma 3 che “per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli enti parco regionali e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia individuano il soggetto a cui affidare le funzioni di Autorità competente nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1”;

PRECISATO quindi che il Comune deve individuare, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di Autorità competente, così come definite dall'art. 13 della L.R. 10/2010 e di seguito indicate:

- assicura il dialogo con l'autorità precedente e con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'art. 38;
- si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'art. 5, comma 3 della presente legge;
- collabora con l'autorità precedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7/01/2013 con la quale:

- è stato istituito all'interno dell'Amministrazione un Nucleo tecnico per le procedure di V.A.S. e V.I. quale Autorità Competente per le procedure di V.A.S. per i piani e programmi di competenza comunale, e di V.I. relativa a progetti, opere o impianti, che dovrà espletare le attività riservate all'Autorità Competente ai sensi della L.R.T. n. 10/2010, così composto:

- Responsabile del Servizio LL.PP. o suo delegato;
- Responsabile del Servizio Polizia Municipale o suo delegato;
- membro esterno in possesso di adeguate competenze in materia;

- è stato individuato, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, quale membro esterno del Nucleo tecnico di cui al punto che precede, il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Tavarnelle, dando atto che per le annualità successive sarà provveduto con determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio;

- sono stati stabiliti i seguenti Criteri per la definizione del compenso da corrispondere al membro esterno del Nucleo tecnico per le procedure di V.A.S. e V.I.:

- compenso forfettario lordo di 400 euro per ogni procedimento di valutazione, fissando in 1.500 euro il compenso massimo annuale;
- ulteriore compenso di 50 euro lordi per ogni successiva seduta oltre la prima che si dovesse rendere necessaria, così come per incontri di partecipazione, presenza a sedute consiliari o di Giunta, e simili;

- è stato dato atto che:

- ai sensi dell'art.3 della L.R. 10/2010 in tema di VAS, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale, l'Autorità precedente è il Consiglio comunale, quale organo cui compete ai sensi della normativa vigente l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, mentre il proponente è il Servizio Urbanistica ed Edilizia, in quanto struttura preposta all'attività di formazione e redazione del Piano/programma;



- il Nucleo tecnico per le procedure di VAS e VI si configura come un organismo tecnico a carattere permanente e dotato di autonomia tecnico-professionale, che le funzioni dell'Autorità Competente sono esplicitate ai sensi della L.R. 10/10 e s.m.i. e che essa rispetta i requisiti di separazione rispetto all'autorità procedente e di adeguato grado di autonomia;
- l'Ufficio dell'Autorità Competente per le procedure di VAS e di VIA emetterà le sue determinazioni mediante approvazione di un verbale, trasmesso alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza ed al Consiglio Comunale per gli adempimenti previsti dai procedimenti in itinere;

PRESO ATTO che con successive determinazioni del Servizio Urbanistica ed Edilizia è stato confermato, quale membro esterno del Nucleo tecnico, il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Tavarnelle, in relazione ai procedimenti di VAS per la variante al RUC, la variante al P.S. e per alcuni Piani attuativi;

DATO ATTO che, a seguito delle modifiche normative che hanno portato alla nascita della Città Metropolitana di Firenze, il Consiglio Metropolitan, con Deliberazione n.7 del 17.02.2016, ha individuato l'*Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico* della Direzione Generale, al quale ha affidato il compito di svolgere la funzione di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per l'assistenza tecnica in materia di VAS, approvando anche lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti fra la Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni interessati;

Ritenuto che, in quanto ente pubblico territoriale dotato di struttura e personale con specifiche competenze in materia, l'Ufficio della Città Metropolitana possa svolgere il ruolo di Autorità competente per la VAS a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte da professionisti esterni, garantendo la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra Autorità procedente ed Autorità competente per la VAS;

Preso atto che la Città Metropolitana di Firenze ha provveduto con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 17/02/2016 ad assumere la funzione di Autorità competente per la VAS per i Piani e i Programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana ai sensi della normativa nazionale e regionale, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato di voler usufruire dell'assistenza tecnica della Città Metropolitana in materia di VAS;

Ritenuto opportuno provvedere, ai sensi della L.R. 10/2010, così come modificata dalla L.R. 6/2012, ad investire del ruolo di Autorità Competente la Città Metropolitana di Firenze e, pertanto di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti fra la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune stesso, schema di convenzione già approvato dal Consiglio Metropolitan con la sopra citata Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 17/02/2016;

VISTO l'art. 30 del T.U.E.L. che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

VISTI:



- il D.Lgs 152 del 03.04.2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la L.R. 65/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

PRECISATO quindi che, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui sopra, l'*Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico* della Città Metropolitana di Firenze, svolgerà le funzioni di Autorità Competente per le procedure di VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo comune, ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. 10/2010 e del D.Lgs 152/2006;

PRECISATO CHE, a conferma di quanto stabilito nella precedente deliberazione G.C. n. 2 del 7/01/2013, ai sensi dell'art.3 della L.R. 10/2010 in tema di VAS, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale:

- l' Autorità procedente è il Consiglio Comunale, quale organo cui compete ai sensi della normativa vigente l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- il proponente è il Servizio Urbanistica ed Edilizia, in quanto struttura preposta all'attività di formazione e redazione del Piano/programma;

PRECISATO infine che la presente deliberazione sostituisce integralmente, per quanto concerne l'individuazione dell'Autorità Competente ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 e s.m.i., la deliberazione della Giunta Comunale sopra citata n. 2 del 7/01/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del Servizio affari generali e delle entrate;
- in ordine alla non rilevanza contabile, da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria e contabilità;

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 10

Contrari n. 3 (Volpe, Farina, Lumachi,)

DELIBERA

1. di individuare nella Città Metropolitana di Firenze il soggetto cui affidare le funzioni di Autorità Competente per le procedure di VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo comune, ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. 10/2010 e del D.Lgs



152/2006, utilizzando a tal fine la struttura operativa già presente nell'Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico della Città Metropolitana;

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di convenzione, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 17.02.2016, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in Allegato A;
3. di precisare che, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui sopra, l'*Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico* della Città Metropolitana di Firenze, svolgerà le funzioni di Autorità Competente per le procedure di VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo comune, ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. 10/2010 e del D.Lgs 152/2006;
4. di dare atto che l'Autorità competente svolgerà, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/2010 e s.m.i., i seguenti compiti:
 - assicura il dialogo con l'autorità procedente e con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso;
 - si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'art. 5 della L.R. 10/2010;
 - collabora con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
 - esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;
5. di confermare che il Consiglio Comunale continua a svolgere le funzioni di Autorità procedente per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo Comune e che il proponente è il Servizio Urbanistica ed Edilizia, secondo quanto già stabilito dalla Delibera della G.C. n. 2 del 7/01/2013, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2010 e successive modifiche e integrazioni;
6. di precisare che la presente deliberazione sostituisce integralmente, per quanto concerne l'individuazione dell'Autorità Competente ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 e s.m.i., la deliberazione della Giunta Comunale citata in premessa n. 2 del 7/01/2013;
7. di dare mandato all'Arch. Barbara Ronchi, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, di sottoscrivere la convenzione in argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 D.lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza,

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

- Presenti n. 13
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. 3 (Volpe, Farina, Lumachi)

DELIBERA altresì

di dichiarare, per le sopra dette, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire al Servizio Urbanistica ed Edilizia di provvedere celermente agli adempimenti di propria competenza.



**CONVENZIONE PER IL "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI
IN MATERIA DI VAS, AI SENSI DELLA L.R.T. 10/2010 E DEL D.LGS. N. 152/06"**

TRA

La Città Metropolitana di Firenze, rappresentata dall'Arch. Nadia Bellomo, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Alta professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico, domiciliata per il presente atto in Firenze Via Cavour, 1, di seguito per brevità denominata "Città Metropolitana";

E

il Comune di (P.I.), rappresentato da..... nato a il quale Responsabile del , domiciliato per il presente atto in , di seguito per brevità denominato "Comune";

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra amministrazioni adeguate convenzioni;
- l'art. 19, comma I, lettera I) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce alla Provincia la funzione di "... assistenza tecnico - amministrativa agli Enti Locali";
- con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16.12.2014 è stato approvato lo Statuto della Città Metropolitana;
- con Atto del Sindaco Metropolitano n. 88/2015 sono state ridefinite la macrostruttura organizzativa dell'Ente Città Metropolitana e l'Area delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità;
- con A.D. n. 39 del 15/01/2016 sono state attribuite le funzioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani e Programmi di competenza della C.M. e di altri Enti all'Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico, della Direzione Generale della Città Metropolitana di Firenze;

VISTO

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*", il quale recepisce la direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001 ed introduce nell'ordinamento nazionale la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura sistematica interna al processo decisionale, per valutare gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di piani e programmi, garantendone la coerenza con gli obiettivi della sostenibilità ambientale, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera p) del medesimo Decreto stabilisce che le singole amministrazioni locali provvedano preliminarmente alla individuazione dell'Autorità competente;
- la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza.*" con la quale la Regione Toscana ha provveduto a disciplinare la materia;

CONSIDERATO

- che la L.R. 10/2010 introduce ulteriori elementi di chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura di VAS, e rende al contempo più fluido e più semplice l'espletamento degli



atti amministrativi, rafforzando l'autonomia e la indipendenza dell'Autorità Competente e prescrivendo che la stessa sia dotata di specifiche competenze di carattere tecnico;

- che nel dispositivo legislativo della L.R. 10/2010 compendiato, al Capo II definisce nuovamente le funzioni e le competenze dei soggetti in merito di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, abrogando la definizione di cui all'art. 14 "Supporto tecnico all'Autorità competente";

RICHIAMATO

- l'art. 4 c. 1 lett. h) della L.R. 10/2010 - che definisce l'Autorità competente come: *la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'Autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;*

- l'art. 11 della L.R. 10/2010 – che dispone che le competenze amministrative relative alla VAS sono attribuite ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;

- l'art. 12 comma 1 della L.R. 10/2010 – che definisce l'Autorità competente come *individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e che deve possedere:*

1. *Separazione rispetto all'Autorità procedente;*
2. *Adeguatezza grado di autonomia;*
3. *Competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;*

- l'art. 12 comma 3 della L.R. 10/2010 – che stabilisce *che per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli enti parco regionali e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia individuano il soggetto a cui affidare le funzioni di Autorità competente nel rispetto dei requisiti sopra esposti;*

- l'art. 12 comma 3bis della L.R. 10/2010 – che stabilisce che *i comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali;*

VISTO ALTRESI'

- che la Città Metropolitana ha provveduto con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n° 7 del 17/02/2016 ad assumere la funzione di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana ai sensi delle norme nazionali e regionali, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per l'assistenza tecnica in materia di VAS;

- che la Città Metropolitana con la deliberazione di cui sopra ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione;

- che il Comune di con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ha manifestato la volontà di avvalersi di questo servizio, approvando anche lo schema di convenzione;

per tutto quanto sopra,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione la Città Metropolitana assume il ruolo di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010.

Art. 3 – Adempimenti e prestazioni della Città Metropolitana

La Città Metropolitana si impegna ad esperire tutte le fasi del procedimento attribuito dalla normativa in materia di VAS all'Autorità Competente ed in particolare le fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, espressione del parere motivato e relativa informazione; la struttura tecnica amministrativa competente all'esercizio delle funzioni è costituita all'interno dell'ufficio Alta professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico della Direzione Generale presso la sede della Città metropolitana via Cavour, 1 – Firenze.

Art. 4 - Adempimenti e prestazioni del Comune

Il Comune si impegna ad esperire tutte le fasi del procedimento attribuito dalla normativa in materia di VAS all'Autorità procedente o proponente.

Art. 5 - Adempimenti di legge

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica dovrà essere effettuato ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

Art. 6 - Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha una durata di 3 (tre) anni, rinnovabile espressamente, salvo modifiche normative che possono influire sulle competenze o sulle procedure che prevedono l'effettuazione della VAS e sulla natura giuridica dei soggetti contraenti.

Le procedure di VAS avviate alla data di sottoscrizione della presente convenzione, saranno concluse in conformità alle disposizioni previste precedentemente alla medesima.

Art. 7 - Vigilanza

Allo scopo di esprimere ulteriori indirizzi politici-gestionali e di vigilare sull'attività svolta dagli uffici incaricati è costituito l'organo di vigilanza composto dal Sindaco metropolitano (o suo delegato) e dal Sindaco del Comune firmatario (o suo delegato).

Art. 8 - Rapporti finanziari tra gli enti

Gli adempimenti di cui all'art. 3 sono prestati di norma a titolo gratuito; tuttavia, qualora dovessero insorgere oneri derivanti a qualsiasi titolo da contenzioso o da spese di natura straordinaria, gli stessi saranno assunti dal Comune, salvo accordi ulteriori da stabilirsi nelle sede istituzionali di competenza.

Art. 9 - Recesso

Il Comune firmatario potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, succedendo alla Città Metropolitana nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto.



COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

C.C. n. 93 del 21.12.2017

Firenze

Per la Città Metropolitana di Firenze

Arch. Nadia Bellomo

in qualità di Responsabile dell'Ufficio Alta professionalità
Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo
Economico

Per il Comune di

.....

in qualità di Responsabile del



PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 d.lgs. 18.8.2000 n.267

Ufficio proponente: UFFICIO AMMINISTRATIVO

Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E DELLA LEGGE REGIONALE 12.02.2010 N. 10 E S.M.I. - INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTE - CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA IN MATERIA DI VAS - approvazione schema convenzione.

La sottoscritta, Responsabile del Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA



Arch. Barbara Ronchi
[Handwritten signature]

San Casciano V.P., 11 dicembre 2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

San Casciano V.P., li 18/12/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Barbara Bagni

[Handwritten signature]



Deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2017

Letto, confermato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
f.to Laura Burgassi

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

=====

La suesesa deliberazione è messa in pubblicazione in data **19.01.2018** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Funzionario incaricato
f.to. Dr. Leonardo Baldini

=====

ESECUTIVITA'

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 in data **21.12.2017**

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000, in data

Il Funzionario incaricato
f.to. Dr. Leonardo Baldini